

dell'Ungheria piuttosto che a quella slovacca». Ciò nondimeno, la Corte ha concluso che « il testo dell'articolo 12 sia stato poi mantenuto per tenere conto del fatto che, in numerosi casi, i trattati che avevano stabilito delle frontiere o dei regimi territoriali non fossero più in vigore». Del resto, ha aggiunto la Corte, « neanche quelli che erano rimasti in vigore... avrebbero comunque vincolato lo Stato successore » (§ 123).

Tenuto conto di tutti questi elementi, la Corte ha ritenuto che « alla luce del suo contenuto, il trattato del 1977 deve essere considerato come contemplante un regime territoriale ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione di Vienna del 1978 » con la conseguenza che esso « ha creato dei diritti e degli obblighi "inerenti" ai settori del Danubio ai quali si riferisce ». Pertanto, ad avviso della Corte, « una successione di Stati non potrebbe incidere sul trattato stesso » concludendo che « il trattato del 1977 vincola la Slovacchia dal 1° gennaio 1993 ».

### G) Invalidità, sospensione ed estinzione dei trattati

#### 1. Cause di invalidità

*VIOLTA - CASO DEI SUAETI -*

108. Sentenze della Corte distrettuale di Arnhem del 17 gennaio 1952 e della Corte d'appello di Arnhem del 18 novembre 1952 nel caso *Männer*.

Il sig. *Männer*, cittadino cecoslovacco al momento della conclusione dell'Accordo di Monaco del 29 settembre 1938 tra la Germania, l'Italia, la Gran Bretagna e la Francia, era divenuto cittadino tedesco per effetto del Trattato del 20 novembre 1938 tra la Germania e la Cecoslovacchia che prevedeva la cessione alla Germania del territorio dei Sudeti. Il 31 ottobre 1941 *Männer* aveva sposato una cittadina olandese in regime di totale comunione dei beni ai sensi della legislazione olandese. Il 14 novembre 1946 il matrimonio venne dissolto dalla Corte distrettuale di Zutphen ed i beni divisi, con atto notarile del 18 luglio 1947, tra i due ex coniugi in parti uguali. Nel 1951, dopo che i due si erano risposati, l'Istituto olandese *Behers*, che amministrava i beni nemici per conto dello Stato, pretese la quota di beni di *Männer*, ai sensi di un decreto olandese del 1944 sui beni nemici sul presupposto che *Männer* fosse « nemico » in quanto cittadino tedesco.<sup>1</sup>

Nella sua sentenza del 17 gennaio 1952, la Corte distrettuale di Arnhem ha escluso che *Männer* potesse essere considerato un cittadino tedesco e quindi un « nemico » ai sensi del decreto del 1944 ritenendo che « il Patto di Monaco del 29 settembre 1938... era nullo ai sensi del diritto internazionale, dal momento che le quattro Potenze intendevano disporre del territorio e di sudditi di uno Stato che non era parte a tale Accordo ». Anche la successiva accettazione di questa intesa da parte della Cecoslovacchia era da considerarsi, a giudizio della Corte, « irrilevante in quanto tale Stato era stato costretto ad accettare sotto minaccia di aggressione ». Per gli stessi motivi, ha proseguito la Corte, « era ugualmente nullo secondo il diritto internazionale » il successivo Trattato di Berlino tedesco-cecoslovacco del 20 novembre 1938 attuativo dell'Accordo di Monaco. Né aveva rilievo, ad avviso della Corte, il fatto che *Männer* avesse fatto parte del servizio militare tedesco « essendo la sua stessa chiamata alle armi parimenti illecita ». Poiché era suddito della Cecoslovacchia, che era un alleato dei Paesi Bassi nella guerra comune contro la Germania, ha proseguito la Corte, egli infatti sarebbe ricaduto nell'ambito di applicazione del decreto sui beni nemici « soltanto se avesse aderito volontariamente al servizio militare della Germania » (p. 250).

La sentenza fu impugnata con successo dall'Istituto *Behers* dinanzi alla Corte d'appello di Arnhem, che si pronunciò con sentenza del 18 novembre 1952<sup>2</sup>. Diversa-

<sup>1</sup> In *ILR*, 1951, pp. 249-250.

<sup>2</sup> In *ILR*, 1951, p. 251.

mente da quanto affermato dalla Corte distrettuale, secondo la Corte d'appello Männer doveva considerarsi un suddito « nemico » dal momento che « la Cecoslovacchia aveva in effetti rispettato le disposizioni del Trattato del 20 novembre 1938 ». Una conferma di ciò poteva rintracciarsi, ad avviso della Corte, nel Decreto costituzionale del 1945 emanato dall'allora Presidente della Repubblica cecoslovacca il quale sebbene « non poteva conferire la cittadinanza tedesca ad un individuo... nondimeno implicava, almeno indirettamente, il riconoscimento e la conferma del Trattato tedesco-cecoslovacco del 20 novembre 1938 e dell'attribuzione ivi contenuta della cittadinanza tedesca agli abitanti della parte del territorio cecoslovacco occupato dalla Germania ». La Corte peraltro non si è pronunciata sulla questione generale, ritenuta « controversa », se esista « una norma positiva di diritto internazionale secondo cui un Accordo e un Trattato come quelli qui in esame debbano considerarsi nulli in quanto risultanti dalla costrizione di una delle parti » considerato il fatto che « la storia mostra che cessioni territoriali di solito hanno luogo solo attraverso pesanti pressioni o in seguito all'uso della forza delle armi » (p. 251).

**109. Decisione della Commissione di conciliazione franco-italiana del 25 giugno 1952 n. 136 sull'Interpretazione dell'art. 79 del Trattato di pace con l'Italia.**

La Commissione di conciliazione franco-italiana, istituita in esecuzione dell'art. 83 del Trattato di pace concluso con l'Italia dalle Potenze Alleate e Associate il 10 febbraio 1947 a Parigi, era chiamata ad interpretare l'art. 79 del suddetto Trattato. In particolare, la Commissione, dopo aver affermato che il Trattato dovesse interpretarsi secondo l'intenzione delle parti, doveva decidere se lo Stato vinto, nel caso di specie l'Italia, potesse considerarsi parte al Trattato<sup>3</sup>.

Nella sua decisione del 25 giugno 1952 n. 136, la Commissione ha anzitutto affermato che « non si può... riconoscere al Trattato di pace del 10 febbraio 1947 un carattere unilaterale ». Infatti, nonostante « il diritto internazionale pubblico conosce gli atti unilaterali » quali ad esempio « [le] constatazioni, [le] proteste, [le] notificazioni [e] [le] dichiarazioni », nel caso di specie, « il Trattato, come ogni trattato di pace, costituisce un patto tra le Nazioni, un accordo concluso tra comunità politiche aventi internazionalmente la qualità di Stati e agenti in quanto soggetti di diritto internazionale » e si tratta « proprio del tipo dell'atto giuridico multilaterale, stipulato tra uno Stato, l'Italia, da un lato, e più Stati, le Potenze Alleate e Associate, dall'altro ». « L'intenzione delle parti deve dunque costituire », ad avviso della Commissione, « il fattore fondamentale in materia di interpretazione del Trattato » (p. 396). La Commissione, dopo aver osservato che « il Trattato non è stato negoziato », essendo stato redatto dalle Potenze Alleate e Associate in seguito ad una guerra vittoriosa, né « è stata ammessa alcuna forma di trattativa, di discussione paritetica con l'Italia », ha rilevato che « una sola facoltà è stata riconosciuta ai rappresentanti dell'Italia, quella di esporre, per iscritto, le loro osservazioni sul progetto del Trattato e di commentarle, verbalmente, su invito, nelle sessioni plenarie preliminari della Conferenza dei Ventuno ». Non è

<sup>3</sup> In [http://untreaty.un.org/cod/riaal/cases/vol\\_XIII/389-439.pdf](http://untreaty.un.org/cod/riaal/cases/vol_XIII/389-439.pdf) (RIIA, vol. XIII, pp. 390-403).

escluso quindi, ad avviso della Commissione, « che si possa, nell'interpretazione del Trattato, trarre delle conseguenze dal seguito che è stato dato o che non è stato dato a delle osservazioni formulate così dai rappresentanti del Governo italiano » (pp. 396-397).

La Commissione ha ribadito che « persino nel caso del Trattato di pace imposto allo Stato vinto, senza che quest'ultimo abbia avuto la possibilità di formulare previamente delle osservazioni, la ricerca dell'intenzione delle parti (e non di una sola parte) resta il fine principale dell'interpretazione ». Al riguardo, la Commissione ha affermato che nonostante lo Stato vinto ha dato il suo consenso sotto coercizione, « nondimeno [esso] lo ha dato, ed è attraverso questo consenso che l'accordo è sorto ». Lo Stato vinto pertanto, a giudizio della Commissione, « ha accettato di sottomettersi alla volontà degli Stati vincitori, ma soltanto alla loro volontà quale era manifestata nel Trattato di pace sottoposto alla sua firma ». Alla luce di quanto affermato la Corte ha perciò concluso che « gli Stati vincitori non possono... esigere che il Trattato di pace non negoziato sia interpretato secondo quella che era la loro volontà interiore », considerando che « il Trattato di pace non negoziato deve essere interpretato secondo la volontà degli Stati vincitori come essi l'hanno esteriorizzata, concretizzata e quale appariva obiettivamente nel Trattato » (p. 397).

**110. Sentenza della Divisione giudiziaria del Consiglio per il ripristino dei diritti del 29 giugno 1956 nel caso *Ratz-Lienert e Klein c. Istituto Olandese Beheers*.**

Vincenz Lienert e Josef Klein erano due cittadini austriaci di nascita che avevano acquistato la cittadinanza cecoslovacca in virtù del Trattato di Saint-Germain-en-Laye del 1919 e che poi, abitando nel territorio dei Sudeti, avevano acquistato la cittadinanza tedesca per effetto del Trattato tedesco-cecoslovacco di Berlino del 20 novembre 1938. Qualche anno dopo la fine della guerra, l'Istituto olandese Beheers, incaricato di gestire i beni « nemici », si rivolse alla sorella ed erede di Vincenz Lienert, che intanto era morto nel 1953, e a Josef Klein ritenendoli appunto « nemici » in quanto cittadini tedeschi nel periodo della guerra. La questione fu sottoposta alla Divisione giudiziaria del Consiglio per il ripristino dei diritti olandese<sup>4</sup>.

Nella sua sentenza del 29 giugno 1956, la Divisione giudiziaria ha anzitutto affermato che « la validità del Trattato [di Berlino] nel suo insieme non può essere accettata, dal momento che esso è stato concluso dalla Cecoslovacchia sotto costrizione chiara, non sfuggibile e illecita [*clear, inescapable and unlawful duress*] » considerando che « la Cecoslovacchia aderì al Trattato solo dopo aver protestato e poi accettato il trasferimento del territorio dei Sudeti alla Germania, che la minacciava di guerra se non lo avesse fatto ». Tale minaccia, ad avviso della Divisione giudiziaria, « è un fatto comunemente noto » come si ricava anche dalle parole rivolte al sig. Chamberlain da Hitler il 15 settembre 1938, a Berchtesgaden, da lui riportate, secondo cui « il Cancelliere tedesco aveva deciso che i tedeschi dei Sudeti avessero il diritto di autodeterminazione e, se lo avessero voluto, di ritornare nel Reich. Se non avessero potuto farlo con i propri sforzi, ha detto,

<sup>4</sup> In *ILR*, 1957, pp. 536-541.